

DECISIONE H2

del 12 giugno 2009

riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 106/06)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽¹⁾, ai sensi del quale la commissione amministrativa deve promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni, in particolare adattando agli scambi elettronici i flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione dell'elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro; adottare le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard; fissare le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi,

visto l'articolo 73 del regolamento (CE) n. 883/2004, ai sensi del quale la commissione amministrativa stabilisce e determina le modalità di funzionamento e la composizione della commissione tecnica, che redigerà relazioni e pareri motivati prima che la commissione amministrativa decida ai sensi dell'articolo 72, lettera d),

DECIDE:

Articolo 1

1. La commissione amministrativa istituisce la commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004. Essa è denominata «commissione tecnica».

2. Alla commissione tecnica sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.

3. Il mandato relativo ai compiti specifici della commissione tecnica è stabilito dalla commissione amministrativa che ha la possibilità di modificarli a seconda delle necessità.

Articolo 2

La commissione tecnica adotta le sue relazioni e i suoi pareri motivati in base, ove necessario, a documenti e studi tecnici.

Essa può chiedere alle amministrazioni nazionali ogni informazione che ritenga necessaria all'espletamento delle proprie funzioni.

Articolo 3

1. La commissione tecnica è composta da due rappresentanti per ciascuno Stato membro, dei quali uno come membro titolare, l'altro come supplente. Il rappresentante del governo di ciascun Stato membro presso la commissione amministrativa invierà le nomine al segretario generale della commissione amministrativa.

2. Relazioni e pareri motivati sono approvati a maggioranza semplice di tutti i membri della commissione tecnica; ciascun Stato membro ha un solo voto, esercitato dal membro titolare o, in sua assenza, dal suo supplente. Le relazioni o i pareri motivati della commissione tecnica specificheranno se sono stati approvati all'unanimità o a maggioranza semplice. In presenza di una minoranza, si indicheranno le conclusioni o le riserve da questa espresse.

3. La commissione tecnica può approvare relazioni e pareri motivati mediante la procedura scritta se, in una riunione preliminare della commissione tecnica, è stato così convenuto.

A tal fine, il presidente trasmette il testo da approvare ai membri della Commissione tecnica. I membri disporranno di un periodo di tempo di almeno dieci giorni lavorativi, entro il quale potranno rifiutare il testo proposto o esprimere la propria astensione. La mancanza di risposta entro la scadenza decisa è considerata voto di approvazione.

La presidenza può decidere di seguire una procedura scritta anche se non esiste alcun accordo preliminare in tal senso da parte della commissione tecnica. In tal caso, solo l'accordo scritto sul testo proposto vale come voto di approvazione e il limite di tempo concesso dovrà essere di almeno quindici giorni lavorativi.

Il presidente, decorsi i termini, informerà i membri del risultato del voto. Una decisione che riceva il numero richiesto di voti positivi è considerata approvata l'ultimo giorno del periodo entro il quale era stato chiesto ai membri di rispondere.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

4. Se nel corso della procedura scritta un membro della commissione tecnica propone modifiche a un testo, il presidente potrà:

- a) ricominciare la procedura scritta, comunicando ai membri l'emendamento proposto in conformità alla procedura del paragrafo 3; oppure
- b) annullare la procedura scritta, per poter discutere il caso alla riunione successiva,

a seconda della procedura che il presidente ritenga opportuna per la materia in questione.

5. Se, prima della scadenza dei termini per la risposta, un membro della commissione tecnica chiede che il testo proposto sia esaminato in una riunione della commissione tecnica, la procedura scritta va annullata.

La questione viene esaminata alla riunione successiva della commissione tecnica.

6. In seno alla commissione tecnica, il rappresentante della Commissione delle Comunità europee, o la persona da questi designata, espleta una funzione consultiva.

Articolo 4

Ogni semestre, la commissione tecnica è presieduta dal membro titolare, o da altro funzionario designato allo scopo, dello Stato il cui rappresentante nella commissione amministrativa rivesta, nello stesso periodo, il ruolo di presidente della stessa. Su richiesta del presidente della commissione amministrativa, il presidente della commissione tecnica informa in merito alle attività della stessa.

Articolo 5

La commissione tecnica può istituire gruppi di lavoro ad hoc per trattare questioni specifiche. La commissione tecnica stabilisce i compiti che tali gruppi devono espletare, il calendario della

loro realizzazione e le implicazioni finanziarie della sua azione nel quadro del programma di lavoro di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Il segretariato della commissione amministrativa si occupa della preparazione e dell'organizzazione delle riunioni della commissione tecnica e ne redige i verbali.

Articolo 7

La commissione tecnica sottopone all'approvazione della commissione amministrativa un dettagliato programma di lavoro. Ogni anno la commissione tecnica presenta inoltre alla commissione amministrativa una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione al programma di lavoro, incluse eventuali proposte di modifica dello stesso.

Articolo 8

Ogni proposta della commissione tecnica che comporti spese a carico della Commissione delle Comunità europee è soggetta all'approvazione del rappresentante di tale istituzione.

Articolo 9

Le lingue di lavoro della commissione tecnica sono quelle riconosciute come lingue ufficiali delle istituzioni comunitarie dall'articolo 290 del trattato.

Articolo 10

Il regolamento supplementare che si trova in allegato si applica anche alla commissione tecnica.

Articolo 11

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ

⁽¹⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

ALLEGATO

REGOLAMENTO SUPPLEMENTARE DELLA COMMISSIONE TECNICA**1. Partecipazione alle riunioni**

- a) Se il presidente in carica è impossibilitato a presenziare a una riunione della commissione tecnica, il suo supplente fungerà da presidente.
- b) Se la natura dei temi da trattare lo richiede, i membri possono essere accompagnati nelle riunioni della commissione tecnica da uno o più esperti. Di norma, ogni delegazione è composta da non più di 4 persone.
- c) Il rappresentante della Commissione delle Comunità europee, o un membro del segretariato o qualsiasi altra persona designata dal segretario generale della commissione amministrativa assiste a tutte le riunioni della commissione tecnica e dei suoi gruppi di lavoro ad hoc. A tali riunioni può partecipare, se lo richiede la questione da trattare, anche un rappresentante di altri servizi della Commissione delle Comunità europee.

2. Votazioni

- a) Se un membro titolare della commissione tecnica esercita la funzione di presidente, il suo supplente può votare in sua vece.
- b) Il presidente invita ogni membro presente a un'operazione di voto, che si astenga dal voto, a dichiarare i motivi della sua astensione.
- c) Se è la maggioranza dei membri presenti ad astenersi, la proposta oggetto della votazione sarà ritenuta come non presa in considerazione.

3. Ordine del giorno

- a) L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione della commissione tecnica viene redatto dal segretariato, di concerto con il presidente della commissione tecnica. Prima di proporre l'iscrizione di un punto all'ordine del giorno, il segretariato, se necessario, può chiedere su tale questione il parere scritto delle delegazioni interessate.
- b) L'ordine del giorno provvisorio comprende, in linea di principio, le questioni la cui domanda d'iscrizione, presentata da uno dei membri o dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee, e, se del caso, la documentazione pertinente, siano pervenute al segretariato almeno venti giorni prima dell'inizio della seduta.
- c) L'ordine del giorno provvisorio va inviato almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione ai membri della commissione tecnica, al rappresentante della Commissione delle Comunità europee e a tutte le altre persone tenute a partecipare alla riunione. La documentazione relativa ai punti iscritti all'ordine del giorno va inviata loro non appena è disponibile.
- d) All'inizio di ogni riunione, la commissione tecnica approva l'ordine del giorno della riunione. Per inserire nell'ordine del giorno punti assenti dall'ordine del giorno provvisorio, è necessario il voto unanime della commissione tecnica. Salvo casi urgenti, i membri della commissione tecnica possono rinviare alla riunione successiva il loro parere definitivo su punti che figurano all'ordine del giorno provvisorio per i quali non abbiano ricevuto la pertinente documentazione, nella loro lingua, cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

4. Gruppi di lavoro ad hoc

- a) I gruppi di lavoro ad hoc sono presieduti da un esperto designato dal presidente della commissione tecnica d'intesa con il rappresentante della Commissione delle Comunità europee o, in sua assenza, da un esperto che rappresenti lo stesso Stato il cui rappresentante nella commissione amministrativa espletò le funzioni di presidente della stessa.

- b) Il presidente del gruppo di lavoro ad hoc è convocato alla riunione della commissione tecnica nel corso della quale viene discussa la relazione di tale gruppo.

5. Questioni amministrative

- a) Il presidente della commissione tecnica può dare al segretariato istruzioni necessarie all'organizzazione delle riunioni e all'espletamento di attività che rientrano nell'ambito delle funzioni della commissione tecnica.

 - b) La commissione tecnica si riunisce in seguito a una lettera di convocazione che il segretariato, d'intesa con il presidente della commissione tecnica, invia ai membri e al rappresentante della Commissione delle Comunità europee, dieci giorni lavorativi prima della riunione.
-